

Indagini su un decesso e garanzie di terzietà

Nota tecnico-operativa sull'accertamento medico-legale e penale

Premessa di metodo

Queste righe riguardano un metodo, non una vicenda. Ma il metodo di cui si discute si applica a un fatto che precede ogni considerazione giuridica: la morte di una persona, e il lutto di chi le era vicino. È a loro che l'accertamento dei fatti è dovuto per primo — prima che alle istituzioni, all'opinione pubblica e a chiunque abbia interesse a trarne argomenti. Se questa nota viene scritta ora, e non a distanza, è per una ragione che essa stessa spiega: gli atti che determinano la qualità di un accertamento si compiono nei primi giorni e non sono ripetibili.

La morte di una persona che, per ragioni antecedenti e indipendenti dal decesso, sia divenuta pubblicamente collegata a una vicenda politica o a un procedimento penale impone anzitutto prudenza assoluta.

L'esistenza di tale contesto non consente di dedurre alcun nesso causale, di ipotizzare responsabilità individuali o di mettere in dubbio l'operato di magistrati, polizia o medici legali.

Essa può tuttavia porre una distinta questione di diritto pubblico e processuale: quali misure debbano essere considerate affinché l'accertamento sia non solo effettivamente imparziale, ma anche organizzato in modo da offrire garanzie oggettivamente riconoscibili di indipendenza.

La distinzione è essenziale. La terzietà non è un giudizio sulla buona fede delle persone incaricate dell'inchiesta; è una qualità dell'assetto procedurale. In casi eccezionalmente esposti, la fiducia pubblica dipende tanto dalla correttezza dell'accertamento quanto dalla verificabilità delle condizioni in cui esso viene condotto.

Il precedente ruolo politico-amministrativo di un soggetto coinvolto in un procedimento non determina, da solo, un motivo automatico di ricusazione né impone una sottrazione integrale dell'incarto alle autorità ordinarie. Può tuttavia costituire un fattore istituzionale oggettivo che rende cautelativamente opportuno valutare misure esterne o rafforzate, graduate secondo la funzione coinvolta e il concreto rapporto con l'incarto.

In casi nei quali, per ragioni di complessità o rilevanza istituzionale, l'indagine coinvolga più livelli della Procura, cresce l'utilità di distinguere la fiducia dovuta alle persone incaricate dalla domanda, diversa e strutturale, se l'assetto complessivo renda la propria indipendenza oggettivamente verificabile.

Questa nota si colloca in continuità con la ricerca "Terzietà e cariche istituzionali sotto inchiesta". Ne estende l'interrogativo dal momento della designazione del procuratore straordinario all'intera filiera dell'accertamento di un decesso: rilievi di polizia, medicina legale, direzione dell'inchiesta, controlli di reclamo e, se del caso, giudizio.

Identificazione e comunicazione: il tempo della prudenza

Un'ulteriore distinzione riguarda il tempo della comunicazione pubblica. Nei casi di morte improvvisa o sottoposta ad accertamento giudiziario, l'identificazione della persona deceduta da parte delle autorità non coincide necessariamente con l'immediata diffusione pubblica della sua identità.

La base normativa è l'art. 74 CPP. Il Ministero pubblico e i tribunali possono informare il pubblico su un procedimento pendente — e la polizia può farlo con il loro consenso — quando ciò sia necessario per ottenere la collaborazione della popolazione, mettere in guardia o tranquillizzare il pubblico, rettificare notizie inesatte oppure per la particolare importanza del caso. La polizia può inoltre informare di propria iniziativa, senza indicare nomi, su incidenti e reati. In ogni caso, l'informazione deve rispettare la presunzione d'innocenza e i diritti della personalità delle persone coinvolte.

Per le vittime, la soglia è più alta. Fuori da un procedimento pubblico, l'identità della vittima o dati che ne consentano l'identificazione possono essere divulgati soltanto se la collaborazione della popolazione è necessaria per chiarire un reato o ricercare un indiziato, oppure con il consenso della vittima; dopo la sua morte, il consenso può essere espresso dai congiunti. L'eventuale "particolare importanza" pubblica del caso, da sola, non autorizza dunque automaticamente la pubblicazione dell'identità di una vittima.

La prudenza può essere non soltanto legittima, ma doverosa. Occorre anzitutto informare i congiunti con modalità rispettose e affidabili, proteggere la dignità della persona deceduta e la sfera privata di chi le era vicino, e verificare che la divulgazione di elementi identificativi non pregiudichi la raccolta o la preservazione delle prove.

Questo vale con particolare intensità quando l'identità della vittima possa orientare il dibattito pubblico verso interpretazioni anticipate, generare contatti impropri con possibili testimoni o persone coinvolte, esporre dispositivi, comunicazioni e altri reperti a rischi di dispersione, oppure influire sulla genuinità delle dichiarazioni. La rapidità dell'informazione non deve dunque essere confusa con la precipitazione: una comunicazione istituzionale sobria, inizialmente limitata ai dati strettamente necessari, può costituire una misura di tutela della personalità e, insieme, una condizione dell'efficacia investigativa.

La trasparenza, in questa materia, non consiste nel rendere immediatamente pubblico tutto ciò che è conosciuto dalle autorità. Consiste nel comunicare con precisione ciò che può essere comunicato senza compromettere i congiunti, il segreto istruttorio, la presunzione d'innocenza di eventuali persone coinvolte e la qualità dell'accertamento. Solo una volta assicurate l'identificazione, l'informazione delle persone vicine e la messa in sicurezza delle fonti di prova, l'autorità può valutare se e in quale misura vi sia un interesse pubblico prevalente a rendere noto il nome della vittima.

La terzietà come architettura dell'inchiesta

La terzietà non è una qualità uniforme né un requisito che si esaurisce nella figura del giudice chiamato a pronunciare una sentenza. In un procedimento penale essa attraversa

l'intera catena dell'accertamento: chi interviene sul luogo dei fatti e raccoglie i primi elementi; chi compie i rilievi tecnici e medico-legali; chi dirige l'istruzione, seleziona gli atti da assumere, formula il mandato peritale e decide l'eventuale esercizio dell'azione penale; infine, chi controlla le misure procedurali e chi giudica.

Ogni funzione conosce una diversa forma di indipendenza richiesta. Il giudice del merito deve offrire le garanzie massime di imparzialità proprie dell'art. 30 Cost. e dell'art. 6 § 1 CEDU: è il soggetto chiamato a decidere definitivamente sulla colpevolezza e sulla sanzione.

Il procuratore pubblico non occupa la medesima posizione di neutralità del giudice; è parte dell'autorità di perseguimento e dirige l'accertamento nella prospettiva dell'applicazione della legge penale. Proprio per questo, tuttavia, egli resta vincolato al principio di obiettività: deve indagare con uguale cura le circostanze a carico e a scarico, rispettare i diritti delle persone coinvolte e mantenere la distanza necessaria da interessi estranei al procedimento.

La polizia giudiziaria, che opera sul terreno e agisce sotto la direzione del Ministero pubblico, deve a sua volta evitare che l'acquisizione iniziale di prove sia condizionata da rapporti personali, funzionali o istituzionali con persone potenzialmente coinvolte.

Il medico legale, infine, non decide né accusa: fornisce un sapere tecnico destinato a orientare l'inchiesta e, in ipotesi, il giudizio. Ma proprio perché la causa, la dinamica e la cronologia di un decesso possono dipendere in modo decisivo dalla perizia, al medico legale si applicano le regole di ricusazione previste dall'art. 56 CPP, per rinvio dell'art. 183 cpv. 3 CPP.

La terzietà va dunque considerata come una catena. L'indipendenza dell'organo giudicante, seppur indispensabile, non corregge integralmente un eventuale deficit sorto nella fase di rilevamento, nella fissazione dei reperti, nella formulazione dei quesiti al perito o nella direzione dell'istruzione.

Il contraddittorio processuale e il controllo giurisdizionale consentono certamente di correggere errori; non sempre, però, possono ricostruire una prova irripetibile o rimediare alla perdita di fiducia prodotta da un assetto iniziale inadeguato.

Il procuratore: obiettività, non neutralità giudicante

La distinzione tra giudice e procuratore è importante. Non è corretto pretendere dal procuratore la "terzietà" intesa nel senso stretto proprio del giudice, come equidistanza rispetto all'accusa e alla difesa. Il procuratore conduce l'indagine e, se ritiene adempiuti i presupposti, sostiene l'accusa.

Ciò non significa che possa agire come parte interessata a un risultato. Il CPP gli impone, nella fase istruttoria, un dovere di obiettività: l'autorità inquirente deve ricercare con pari cura gli elementi a carico e a scarico delle persone coinvolte, rispettandone i diritti procedurali. Anche nei suoi confronti opera l'art. 56 CPP: non si deve dimostrare un pregiudizio

psicologico reale, ma devono esistere circostanze concrete che, secondo un criterio oggettivo, facciano apparire ragionevole il dubbio sulla sua libertà di giudizio.

Il dovere di obiettività dell'autorità inquirente si iscrive nel principio generale di rispetto della dignità umana e dell'equità del procedimento, sancito dall'art. 3 CPP: l'autorità deve considerare con pari attenzione gli elementi favorevoli e sfavorevoli alle persone coinvolte e preservarne i diritti fino a un accertamento conforme alla legge.

Per il procuratore, quindi, il problema non è la natura "accusatoria" della sua funzione. Il problema sorge quando la sua posizione istituzionale, i suoi rapporti pregressi o le modalità con cui l'incarto viene assegnato possono far apparire l'esercizio di quella funzione oggettivamente condizionato.

Il precedente rapporto di supervisione politica

Nel caso qui utilizzato esclusivamente come ipotesi metodologica, il membro del Governo dimissionario sottoposto a procedimento aveva, fino alla rinuncia alle deleghe, la responsabilità politico-amministrativa del settore della giustizia e della polizia. Questo elemento non prova alcuna influenza concreta sull'operato di singoli procuratori, agenti o periti, né permette di dedurre che essi non siano capaci di operare con piena correttezza e autonomia professionale.

Resta tuttavia un dato istituzionale che va descritto con precisione. L'ex titolare della carica aveva esercitato, almeno fino alla rinuncia alle deleghe o alla cessazione del mandato, la conduzione politica dei settori della magistratura e della polizia. Ciò non comporta una vigilanza disciplinare del Governo sui magistrati — riservata al Consiglio della magistratura — né una subordinazione gerarchica del Ministero pubblico all'Esecutivo. Riguarda però le risorse, l'organizzazione, il canale di segnalazione e, soprattutto, la competenza governativa di designare il magistrato straordinario ai sensi dell'art. 24 LOG. In presenza di un nuovo accertamento particolarmente sensibile, tale configurazione non prova un conflitto concreto, ma rende doverosa una verifica sull'adeguatezza dell'assetto ordinario anche sotto il profilo dell'apparenza di indipendenza.

Il parametro non è la prova di un'interferenza effettiva: la ricusazione e le garanzie di indipendenza operano anche sul piano dell'apparenza. Ma non basta neppure la sola esposizione pubblica del caso. Occorre verificare se circostanze concrete — personali, funzionali o istituzionali — siano idonee a fondare, per un osservatore ragionevole e informato, un dubbio oggettivamente giustificato sulla libertà di giudizio dell'autorità o del perito incaricato. Se la risposta non è immediatamente evidente, diventa prudente motivare la scelta dell'assetto istruttorio o adottare misure che rendano tale libertà di giudizio controllabile.

Questa impostazione è coerente con l'insegnamento di Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera (cfr. sotto): la Corte europea non richiede la prova di una volontà soggettiva di occultare i fatti, ma valutò criticamente un dispositivo investigativo nel quale agenti coinvolti nell'evento

avevano svolto atti di indagine su testimoni, senza un successivo esame indipendente della loro condotta.

Una configurazione merita attenzione particolare, e ricorre con frequenza maggiore di quanto si creda in cantoni di dimensioni contenute: quella in cui i medesimi magistrati risultino coinvolti, a titoli diversi, in più incarti fra loro collegati sul piano del contesto pur restando distinti su quello giuridico. La coincidenza non fonda di per sé un motivo di rikusazione, né suggerisce alcunché sulla correttezza dell'operato. Rende però opportuno che la verifica ex art. 56 CPP sia condotta d'ufficio ed espressamente, anziché presupposta — e che se ne dia conto, nei limiti compatibili con il segreto istruttorio. È la differenza fra un'imparzialità che esiste e un'imparzialità di cui è possibile rendere conto.

Misure cautelative graduabili

Un supporto esterno non deve assumere un'unica forma e non deve essere concepito come sanzione o sfiducia verso le autorità locali. Può essere calibrato alla funzione coinvolta.

Funzione	Rischio da verificare	Misura cautelativa proporzionata
Polizia giudiziaria	Coincidenza tra chi svolge i primi rilievi e un corpo sottoposto, sul piano organizzativo, alla precedente responsabilità politica della persona coinvolta in un incarto connesso	Affiancamento di un corpo di polizia di altro Cantone per rilievi, sequestri, acquisizione di dati e verbalizzazione; catena di custodia rafforzata
Medico legale/perito	Rapporti concreti, diretti o indiretti, tali da sollevare dubbi oggettivi; o valore decisivo della perizia in un caso istituzionalmente esposto	Autopsia o perizia iniziale affidata a un istituto esterno; nomina di più periti; mandato scritto analitico; conservazione dei campioni per eventuale verifica
Ministero pubblico	Rapporti personali, precedente coinvolgimento negli incarti collegati, o situazione suscettibile di fondare una prevenzione oggettiva	Esame ex officio dei motivi di rikusazione; riassegnazione interna se sufficiente; se vi sono i presupposti legali, sostituzione o designazione esterna
Autorità di reclamo	Coincidenza soggettiva o funzionale con decisioni contestate; precedenti interventi nella stessa causa	Astensione o rikusazione del singolo giudice; composizione diversa dell'organo competente
Tribunale del merito	Precedente partecipazione alla stessa causa, rapporti	Rikusazione individuale; composizione ordinaria diversa; se l'impedimento è

	personali o interesse concreto	generalizzato, applicazione delle regole di supplenza o devoluzione previste dal diritto cantonale e federale
--	--------------------------------	---

La prima domanda non deve essere se trasferire integralmente l'inchiesta a un'altra autorità. Occorre invece interrogarsi, in ordine, su:

1. se esista un motivo personale o oggettivo di riconsuazione;
2. se una riassegnazione interna elimini davvero il problema;
3. se il punto sensibile riguardi soprattutto l'acquisizione della prova, la perizia, la direzione dell'istruzione o il giudizio;
4. quale intervento esterno sia il meno invasivo ma sufficiente a preservare l'affidabilità dell'intero percorso probatorio.

Motivazione dell'assetto investigativo

Nei casi istituzionalmente sensibili, la garanzia non risiede soltanto nella scelta concreta dell'autorità, del perito o della misura tecnica, ma anche nella possibilità di comprenderne la ragione.

Senza compromettere il segreto istruttorio né anticipare valutazioni sui fatti, l'autorità può documentare internamente — e rendere conoscibili nei limiti consentiti — le ragioni della ripartizione delle competenze, dell'eventuale ricorso a esperti esterni, della conservazione dei reperti e delle modalità di comunicazione pubblica.

La motivazione non è un adempimento formale. Permette alle parti di esercitare i rimedi previsti dal CPP, consente all'autorità di reclamo di controllare l'assenza di prevenzione e rende verificabile, a posteriori, che le scelte organizzative siano state adottate per ragioni procedurali e non sotto l'influenza del dibattito pubblico. In un'inchiesta sulla morte di una persona, ciò contribuisce insieme all'effettività richiesta dall'art. 2 CEDU e alla fiducia che l'accertamento deve suscitare.

Reclami e giudizio: l'ordinario può bastare?

In linea di principio, una decisione del Ministero pubblico può essere controllata dalla Corte dei reclami penali ordinariamente competente.

Analogamente, qualora vi fosse un atto d'accusa, il giudizio spetterebbe al tribunale penale ordinariamente competente secondo le regole del foro e dell'organizzazione giudiziaria. Il solo fatto che l'inchiesta riguardi un ex membro del Governo non rende automaticamente incompetenti né prevenuti tutti i giudici ticinesi.

La terzietà non richiede una giurisdizione eccezionale per ogni caso politicamente rilevante. Una simile conclusione finirebbe per affermare, senza base concreta, una generale incapacità delle autorità cantonali di giudicare casi sensibili — affermazione che non è né giuridicamente né istituzionalmente sostenibile.

L'assetto ordinario, tuttavia, deve essere sottoposto a una verifica funzionale. Le domande sono le seguenti:

- il giudice chiamato a decidere ha già svolto atti nella medesima causa o su un incarto strettamente connesso?
- esistono rapporti personali, professionali o istituzionali concretamente rilevanti?
- l'autorità di reclamo è chiamata a controllare decisioni alle cui premesse abbia contribuito in altra funzione?
- l'organizzazione giudiziaria dispone di sostituti o meccanismi di supplenza capaci di garantire una composizione incontestabile?

Se la risposta è negativa, la composizione ordinaria resta la soluzione corretta. Se emergono ragioni individualizzate di riconsueta, il rimedio ordinario è la sostituzione del singolo magistrato o una diversa composizione del collegio, non l'automatica estromissione dell'intera giurisdizione.

Solo un impedimento generale e documentabile dell'autorità territorialmente competente — non la semplice risonanza pubblica o la generica appartenenza al medesimo Cantone — potrebbe rendere necessario ricorrere agli strumenti eccezionali di supplenza, designazione o devoluzione previsti dal diritto applicabile. In quell'ipotesi, una soluzione esterna non sarebbe una concessione alla pressione pubblica, ma una garanzia dell'ordinario diritto al giudice indipendente e imparziale.

Il quadro giuridico

L'art. 253 CPP disciplina i decessi per i quali vi siano indizi di causa non naturale o di un'eventuale infrazione. In tali circostanze, il Ministero pubblico deve disporre un primo esame del cadavere; se questo non chiarisce sufficientemente il caso o emergono elementi rilevanti, può ordinare ulteriori accertamenti presso un istituto di medicina legale, compresa l'autopsia.

La perizia è regolata dagli artt. 182 e seguenti CPP. Il magistrato assegna un mandato scritto, delimita le domande alle quali il perito deve rispondere e, salvo eccezioni, consente alle parti di esprimersi sulla scelta dell'esperto e sui quesiti. Se la perizia è incompleta, poco chiara, contraddittoria o seriamente messa in dubbio, l'art. 189 CPP permette di completarla o di affidare un nuovo mandato a un altro perito.

La garanzia di terzietà riguarda anche il perito.

Per espresso rinvio dell'art. 183 cpv. 3 CPP, le cause di riconsueta previste per le autorità penali dall'art. 56 CPP si applicano agli esperti. Non occorre dimostrare una parzialità

soggettiva: occorrono, però, circostanze concrete suscettibili di fondare, per un osservatore ragionevole, un dubbio oggettivamente giustificato sull'imparzialità. La notorietà del caso o la pressione mediatica, da sole, non bastano.

Il parametro CEDU

L'art. 2 CEDU — diritto alla vita — non impone soltanto allo Stato di astenersi da lesioni ingiustificate. Nei casi in cui un decesso sollevi interrogativi pertinenti, comporta anche un obbligo procedurale: l'autorità deve condurre un'indagine effettiva, idonea a chiarire i fatti e, se del caso, a identificare responsabilità.

La giurisprudenza europea richiede che l'indagine sia:

- indipendente, sul piano gerarchico, istituzionale e pratico;
- adeguata a stabilire le circostanze essenziali del decesso;
- tempestiva e svolta con ragionevole diligenza;
- approfondita, con raccolta e valutazione delle prove disponibili;
- sufficientemente trasparente e aperta alla partecipazione effettiva dei congiunti nei limiti della procedura.

Il precedente ticinese Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera¹ (Corte europea dei diritti dell'uomo, IV Sezione, ricorso n. 41773/98, sentenza del 7 febbraio 2006, definitiva il 7 maggio 2006) è particolarmente istruttivo. Il ricorso traeva origine dalla morte, avvenuta nel luglio 1994 a Bellinzona, di un uomo arrestato in stato di grave intossicazione da cocaina da due agenti della Polizia cantonale. L'uomo perse conoscenza durante l'intervento e morì alcuni giorni più tardi in ospedale.

La Corte non ha ritenuto provato che l'uso della forza costituisse, in sé, una violazione sostanziale dell'art. 2 CEDU. Ha però riscontrato una violazione dell'art. 2 nel suo versante procedurale, cioè dell'obbligo dello Stato di svolgere un'indagine effettiva, approfondita e indipendente sulle circostanze del decesso.

Tra le criticità rilevate, gli esperti non erano stati incaricati di chiarire se l'uso della forza, pur non necessariamente letale in sé, avesse potuto causare o almeno accelerare la morte; non era stata accertata con sufficiente precisione la modalità concreta dell'immobilizzazione; e i due agenti che avevano proceduto all'arresto non erano stati interrogati.

Soprattutto, la fase iniziale delle indagini era stata svolta dagli stessi agenti coinvolti nell'intervento, i quali avevano raccolto dichiarazioni di testimoni oculari. La Corte ha ritenuto che un simile assetto non soddisfacesse il requisito di indipendenza gerarchica, istituzionale e pratica dell'autorità investigativa.

¹ Corte EDU, Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera, ricorso n. 41773/98, sentenza 7 febbraio 2006, definitiva 7 maggio 2006, in particolare §§ 80–86 e 89; testo originale disponibile nella banca dati HUDOC: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72323>.

Il precedente non afferma che ogni morte richieda il trasferimento dell'inchiesta a un'autorità esterna, né che la sola notorietà pubblica di una persona deceduta renda sospetta l'indagine ordinaria. Stabilisce però un principio operativo preciso: quando chi compie i primi atti investigativi è direttamente coinvolto nei fatti da accertare, o appartiene a un apparato istituzionalmente coinvolto nella vicenda, l'autorità deve verificare se le garanzie ordinarie siano sufficienti a escludere dubbi oggettivamente ragionevoli sull'indipendenza dell'inchiesta.

L'art. 2 CEDU impone, nel suo versante procedurale, un'inchiesta effettiva e indipendente quando il diritto alla vita è in gioco; l'art. 6 CEDU opera invece, nella fase giudicante, a tutela del diritto dell'imputato a un tribunale indipendente e imparziale. I due standard sono diversi, ma convergono nella medesima esigenza: nessun segmento decisivo dell'accertamento deve essere esposto a un dubbio oggettivamente fondato di condizionamento.

Vademecum per l'autorità inquirente

In una situazione di forte esposizione pubblica, l'autorità potrebbe verificare e, se necessario, documentare le seguenti questioni.

Area	Domanda operativa	Misura possibile
Assegnazione del caso	Il magistrato incaricato ha rapporti personali, funzionali, gerarchici o precedenti interventi rilevanti nella vicenda collegata?	Verifica ex officio dell'art. 56 CPP; eventuale riassegnazione interna o riconsueta
Perizia medico-legale	Il perito o l'istituto designato presenta legami concreti suscettibili di far sorgere un dubbio oggettivo?	Applicazione degli artt. 56 e 183 cpv. 3 CPP; designazione di altro perito
Rilevanza pubblica	Il caso ha un'esposizione tale da rendere utile rafforzare l'apparenza di indipendenza, pur senza motivo formale di ricusa?	Autopsia o perizia affidata a un istituto esterno; pluralità di esperti con mandati distinti
Mandato peritale	I quesiti coprono tutte le circostanze tecnicamente necessarie: causa, dinamica e tempo del decesso, tossicologia, lesioni, compatibilità dei reperti?	Mandato scritto analitico ex art. 184 CPP; possibilità per le parti di proporre quesiti
Reperti digitali	Dispositivi elettronici, dati di traffico, account e comunicazioni sono stati identificati, messi in sicurezza e acquisiti con una catena di custodia verificabile?	Sequestro e copia forense documentati; delimitazione del mandato di analisi; verbalizzazione degli accessi; conservazione dell'originale e della copia forense; separazione dei

		dati estranei all'oggetto dell'inchiesta.
Conservazione	Campioni, reperti biologici, dispositivi e documentazione sono preservati in modo da consentire verifiche successive?	Tracciabilità, catena di custodia, conservazione proporzionata, verbalizzazione
Contraddittorio	I familiari hanno potuto assumere la posizione processuale loro spettante e chiedere atti istruttori?	Informazione sui diritti, partecipazione, osservazioni sulla perizia e richieste ex artt. 184 e 189 CPP
Comunicazione pubblica	Le informazioni essenziali sono comunicate senza anticipare conclusioni né compromettere l'inchiesta?	Comunicati sobri, distinzione rigorosa fra dati accertati, accertamenti in corso e ipotesi non confermate
Rapporti con altri incarti	Esistono soltanto coincidenze di contesto o elementi probatori concreti comuni?	Conservazione della separazione degli incarti salvo i presupposti degli artt. 29-30 CPP
Competenza federale e cooperazione estera	Emergerebbero elementi concreti riconducibili a un reato federale ex artt. 23 segg. CPP, oppure fonti di prova specifiche localizzate fuori dalla Svizzera?	Verifica separata della competenza federale; se l'inchiesta resta cantonale, eventuale domanda circoscritta di assistenza giudiziaria internazionale, senza richieste esplorative.

Nei casi in cui dispositivi, account, messaggi o metadati possano assumere rilievo, la preservazione deve precedere l'analisi: prima si mette in sicurezza la fonte e se ne documenta l'integrità; soltanto dopo si delimita, con mandato e proporzionalità, ciò che può essere esaminato.

Perizia esterna: non sfiducia, ma garanzia

Il CPP non impone che un'autopsia sia affidata a un istituto fuori Cantone soltanto perché il caso ha rilievo pubblico. Una misura del genere non sarebbe quindi automaticamente dovuta.

Può però essere una misura proceduralmente prudente quando concorrono fattori specifici: centralità pubblica della persona deceduta; sovrapposizione con un contesto istituzionale già sottoposto a scrutinio; necessità di accertamenti medico-legali complessi; particolare rilevanza delle conclusioni per la fiducia dei congiunti e dell'opinione pubblica. L'art. 253 CPP non vincola l'autorità a un determinato istituto, mentre gli artt. 182 e 184 CPP consentono di nominare uno o più esperti dotati della competenza necessaria.

Una seconda perizia non deve essere usata come gesto simbolico né come reazione automatica alla pressione mediatica. È indicata quando il primo rapporto risulti lacunoso, oscuro, internamente contraddittorio, divergente da altre risultanze o seriamente messo in dubbio ai sensi dell'art. 189 CPP. Diverso è il caso di una scelta iniziale di pluralità peritale: essa può essere predisposta fin dall'inizio, delimitando mandati e competenze, ove la complessità del fatto lo renda proporzionato.

L'autopsia non esaurisce necessariamente il proprio oggetto nell'accertamento della causa immediata del decesso. In funzione delle circostanze, il mandato può comprendere esami tossicologici e istologici, la ricerca di eventuali lesioni, l'analisi della compatibilità tra reperti e dinamica, nonché la valutazione della cronologia dell'evento.

La chiarezza del mandato peritale e la tracciabilità dei campioni assumono perciò rilievo decisivo, tanto per la completezza dell'accertamento quanto per l'eventuale verificabilità successiva delle conclusioni.

Rapporti con procedimenti connessi

Il fatto che una persona deceduta sia stata pubblicamente associata a un procedimento pendente contro un ex titolare di carica non determina, da solo, alcuna connessione giuridica tra gli incarti. In particolare, non legittima inferenze causali, riunioni automatiche dei fascicoli o trasferimenti informali di atti.

L'unità della procedura prevista dall'art. 29 CPP presuppone connessioni penalmente rilevanti; l'art. 30 CPP consente congiunzione o disgiunzione solo per ragioni oggettive. Se emergessero elementi probatori comuni, occorrerebbe assicurare tracciabilità, rispetto del diritto di essere sentito, delimitazione dell'oggetto delle indagini e tutela dei diritti delle persone coinvolte.

L'eventuale esistenza di precedenti segnalazioni, denunce o procedimenti concernenti la persona deceduta può rendere necessario acquisire e confrontare atti già formati, se pertinenti, senza però trasformare la mera successione temporale o la prossimità narrativa in un nesso investigativo. Ogni connessione deve fondarsi su elementi probatori verificabili e non su coincidenze, interpretazioni mediatiche o ipotesi non ancora sottoposte a riscontro.

Analogamente, eventuali riferimenti a persone o fatti situati in Italia non attribuiscono automaticamente natura internazionale al caso, né comportano competenza federale. Per attivare l'assistenza giudiziaria Svizzera–Italia occorrono fatti concreti e atti probatori specifici da acquisire oltrefrontiera; la cooperazione non può trasformarsi in una ricerca esplorativa generalizzata.

Competenza federale e dimensione transfrontaliera: piani da non confondere

La possibile rilevanza federale di un'inchiesta penale va tenuta distinta sia dall'esigenza di terzietà sia dall'eventuale presenza di elementi oltrefrontiera.

Il Ministero pubblico della Confederazione non diventa competente perché un caso è politicamente sensibile, mediaticamente esposto, coinvolge un ex titolare di carica cantonale o solleva interrogativi difficili per le istituzioni locali.

La competenza federale nasce soltanto nei casi tassativamente previsti dal diritto federale, in particolare dagli artt. 23 e seguenti CPP e dalle singole fattispecie del Codice penale che il legislatore ha sottratto al perseguimento cantonale.

In materia di decessi, la competenza resta quindi, di regola, cantonale.

Potrebbe entrare in considerazione una competenza del Ministero pubblico della Confederazione soltanto se emergessero elementi concreti riconducibili a un reato federale o a una connessione qualificata con esso: per esempio, indizi relativi a criminalità organizzata, terrorismo, reati contro lo Stato, corruzione di portata federale o internazionale, riciclaggio di denaro nel quadro di una competenza federale, oppure fattispecie concernenti persone o interessi specificamente protetti dal diritto federale. La natura eccezionale del trasferimento impone che tali elementi siano verificabili e non soltanto ipotizzati.

Diversa è la dimensione internazionale. Il riferimento a persone, comunicazioni o circostanze situate in Italia non “federalizza” l’inchiesta e non trasferisce di per sé il fascicolo a Berna. Qualora emergessero fonti di prova effettivamente localizzate all’estero — una persona da sentire, dati digitali, filmati, documenti, movimenti finanziari, tabulati telefonici o altri reperti — il Ministero pubblico cantonale potrebbe ricorrere agli strumenti di assistenza giudiziaria internazionale previsti dall’AIMP, dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e dagli accordi applicabili fra Svizzera e Italia. La cooperazione internazionale è uno strumento probatorio al servizio di un’inchiesta cantonale; non costituisce, di per sé, un criterio di competenza federale.

Anche in questo ambito, il principio di proporzionalità impone precisione. Una domanda di assistenza deve identificare un fatto penalmente rilevante, l’atto richiesto e il suo collegamento con l’indagine; non può trasformarsi in una ricerca esplorativa diretta a verificare genericamente se, oltrefrontiera, esistano elementi potenzialmente utili.

Parimenti, un riferimento contenuto in una dichiarazione, in una registrazione o nella cronaca non giustifica da solo l’assunzione di atti internazionali: esso può rendere opportuna una verifica preliminare, ma soltanto elementi concreti e pertinenti possono fondare una rogatoria.

La distinzione ha un rilievo diretto per il tema di questa nota. Se l’obiettivo è rafforzare l’apparenza di indipendenza dell’accertamento, la via appropriata non è automaticamente la federalizzazione del caso.

Le misure più proporzionate restano, a seconda della configurazione concreta, la ricsuzione individuale quando ne ricorrano i presupposti, l’affiancamento investigativo di un’autorità esterna, l’attribuzione della perizia a un istituto indipendente, il trasferimento del foro o — ove il diritto applicabile lo consenta — la designazione di un magistrato straordinario.

La competenza federale risponde invece a un problema diverso: l'esistenza di una fattispecie o di una connessione che il legislatore ha affidato alla Confederazione.

Conclusione

Il principio elaborato per i procedimenti che coinvolgono titolari di cariche istituzionali non cambia natura quando la questione riguarda una morte: diventa, semmai, più esigente.

La prova medico-legale e i primi atti di polizia sono spesso irripetibili; per questo, quando circostanze concrete rendano vulnerabile l'apparenza di indipendenza, la risposta più prudente non è attendere che sorga una contestazione, ma predisporre fin dall'inizio un assetto capace di rendere l'accertamento verificabile e credibile.

In un caso di decesso esposto a un'intensa attenzione pubblica, la domanda corretta non è se l'autorità ordinaria sia presuntivamente inadeguata. È se il suo dispositivo d'indagine — magistrato, polizia giudiziaria, medico legale, mandato peritale, conservazione delle prove e comunicazione — sia organizzato in modo da rendere controllabile, anche dall'esterno, l'indipendenza richiesta dallo Stato di diritto.

Il criterio deve restare rigoroso: nessuna misura eccezionale senza elementi oggettivi, nessuna insinuazione in assenza di fatti accertati. Ma lo stesso rigore può richiedere, nei casi realmente sensibili, che l'autorità valuti e motivi misure ulteriori: una verifica formale della ricusazione, l'affidamento della perizia a un istituto esterno al Cantone, la nomina di più esperti indipendenti, il rafforzamento della catena di custodia e, se necessario, l'affiancamento di autorità investigative esterne.

Queste misure non anticipano un giudizio sui fatti. Proteggono, insieme, la dignità della persona deceduta, i diritti dei familiari, le persone eventualmente coinvolte e le istituzioni chiamate ad accertare la verità.

Niccolò Salvioni, analista politico-istituzionale indipendente, Ticinus — Centro Studi, Locarno, Repubblica e Cantone del Ticino, Svizzera, 20 agosto 2026